SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 agosto 2000, n. **252.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001».

2. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal punto 10 del *memorandum* stesso.

Art. 2.

Modalità di esecuzione del memorandum

1. Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa, può partecipare quale fondatore alla Fondazione «Italia in Giappone 2001».

2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 quali promotori.

3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal *memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, in particolare per il finanziamento delle attività relative alle manifestazioni della rassegna «Italia in Giappone 2001», che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso *memorandum*, è autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.

Art. 3.

O n e r i

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

MEMORANDUM

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan,

- seeking to further strengthen the relations of friendship and understanding between our two countries, in pursuance of the Cultural Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan, done at Tokyo on July 31, 1954, and of the statements of intents exchanged on the occasion of the visit paid to Tokyo by the Italian Minister for Foreign Affairs, Hon. Lamberto Dini, on July 2-4 1997;
- expressing our mutual satisfaction at the successful results of the cultural initiative "Japan in Italy 1995-96" and the contribution it provided to the deepening of our mutual understanding ; and
- considering, in particular, the Cultural Exchange Programme for 1997-2000, signed in Tokyo on September 26, 1996;

have reached the common recognition on "Italy in Japan 2001" as follows and express their shared aspiration for its success:

1. In the framework of the excellent relations existing between the two countries, the Italian side shall organise the cultural event "Italy in Japan 2001", which shall begin in March 2001 and continue till spring 2002.

2. The event under paragraph 1 shall be divided into four general areas and the following sub-areas:

A) Ancient times
- exhibitions on art, science and technics in ancient Pompei
- music and dance performances

B) Renaissance
- visual arts, architecture, technology and handicrafts

C) Modern age and contemporary age
- visual arts, sculpture, opera and orchestral music, artistic handicrafts, dance, theatre, cinema, photography, science and technology, design, fashion shows, seminars and symposia

D) Sport events, folk-shows and festivals, food festivals and performances of military bands.

3. The Italian side intends to present this initiative in Tokyo and in the main Japanese cities on the basis of a well-defined programme of events involving high quality Italian art and culture. These events are listed in the Annex attached to this Memorandum which is an integral part of this Memorandum.

4. While welcoming this initiative, the Japanese side intends to lend all possible assistance to finalise it and implement the programme of events.

5. In this context, the Japanese side intends to do its utmost to favour co-operation between both countries' relevant public institutions, so as to facilitate the execution of "Italy in Japan 2001" and the organisation of the events listed in the Annex. In the case of fine arts exhibitions, ad hoc contracts are deemed to be required between the two countries' relevant authorities, in order to provide the necessary protection and security of the exhibits.

6. As to the funding of this initiative, both sides intend to draw on the successful experience of the arrangements unplemented for "Japan in Italy 1995/96", based on sponsorships as well as on both Italian and Japanese private contributions.

7. The Italian side shall support this programme and contribute - fully or partially - to the funding of exhibitions in the field of scientific and technological research, seminars and symposia, artistic, musical and theatre events of the highest cultural traditions.

8. With reference to the previous paragraph, the Italian side intends to foster the creation of Promoting Committees to raise funds. In this connection, both sides warmly welcome the initiative by the Friendship Associations operating in both countries to set up ad hoc Committees and express their full appreciation to the distinguished personalities who have accepted to chair them and guide their activities.

9. Both sides reiterate their shared aspiration for the success of "Italy in Japan 2001" and their conviction that friendly and cooperative relationship between Italy and Japan will be elevated to a new dimension through this essential cultural undertaking.

10. The arrangements set forth in this Memorandum will be implemented from the date of the notification by which Italy and Japan have officially communicated to the other side the completion of their respective internal procedures to that end.

Signed at Rome on 20th October 1998 in two originals in the English language.

Ambassador Umberto Vattani
Secretary General

Italian Ministry for Foreign Affairs

Hiromoto Seki

Ambassador of Japan to Italy

ANNEX

"ITALY IN JAPAN 2001"
Provisional list of events

1. ANCIENT TIMES

Exhibitions

1.1 "Homo Faber" – Arts, science and technology of ancient Pompei.

1.2 Open-air exhibition of statues and sculptures related to Julius Cesar.

Music and Dance

1.3 Performances by the group "Synaulia" in the Roman period tradition.

2. RENAISSANCE

Exhibitions

2.1 "The Italian Renaissance – Life in the Courts". A collection of masterpieces by the most famous artists of the Italian Renaissance. It will represent the inaugural event of "Italy in Japan 2001" and will be accompanied by a gala dinner and a concert of Renaissance music.

2.2 "The engineers of the Renaissance, from Brunelleschi to Leonardo".

3. BAROQUE

3.1 Exhibition of paintings by Caravaggio and his followers.

4. MODERN AND CONTEMPORARY AGE

Exhibitions

4.1 "XX Century Italian Art – from Futurism to the 1990's".

4.2 "Italian Sculpture in the XX Century".

4.3 "Architecture, industrial design and fashion in contemporary Italy".

4.4 Italian high-technology, science and research in contemporary Italy.

4.5 "Master craftsmen from Florence in their ateliers".

4.6 Italian ceramics, silver and golden-ware.

4.7 Restoration of the cultural heritage in Italy-Art and Technology.

4.8 Photography.

Opera, Music and Drama

4.9 Opera performances by distinguished Italian companies.

4.10 Performances of symphonic and chamber music by major Italian orchestras.

4.11 Popular and folk music concerts.

4.12 Events related to theatre, drama and ballet by Italian groups.

Other Events

4.13 Cinema festivals.

4.14 Fashion shows.

4.15 Sport events involving Japanese and Italian football teams.

4.16 Food festivals and gastronomic presentations from Italy.

4.17 Performances by military bands.

4.18 Vintage-cars presentations and rallies.

4.19 Academic and scientific symposia and seminars.

4.20 Promotional events on the industrial/economic and trade relations between Italy and Japan, including seminars on medium and small size enterprises in Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone,

- Nell'intento di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e comprensione fra i loro due paesi, in conformità con l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone, fatto a Tokyo il 31 luglio 1954, nonché con le dichiarazioni d'intenti scambiate in occasione della visita a Tokyo del Ministro degli Affari Esteri italiano, S.E. Lamberto Dini, il 2-4 luglio 1997;
- esprimendo reciproca soddisfazione per il successo dell'iniziativa culturale Giappone in Italia 1995-96" e per il contributo dato all'approfondimento della loro reciproca comprensione;
- considerando in particolare il Programma di Scambi Culturali per il 1997-2000, firmato a Tokyo il 26 settembre 1996,

hanno espresso il comune riconoscimento su Italia in Giappone 2001" come segue, auspicandone congiuntamente il successo:

1. Nel quadro delle eccellenti relazioni esistenti fra i due paesi, la parte italiana organizzerà la manifestazione culturale "Italia in Giappone 2001", che avrà inizio nel marzo 2001 e si concluderà nella primavera del 2002.
2. La manifestazione di cui al paragrafo 1 sarà divisa in quattro parti generali e nelle seguenti sezioni:

A) Antichità

- mostre su arte, scienza e tecniche nell'antica Pompei
- spettacoli di musica e danza

B) Rinascimento

- arti visive, architettura, tecnologia e artigianato

C) Età moderna e contemporanea

- arti visive, scultura, opera e musica sinfonica, artigianato artistico, danza, teatro, cinema, fotografia, scienza e tecnologia, design, sfilate di moda, seminari e simposi

D) Manifestazioni sportive, spettacoli folkloristici e festival, manifestazioni gastronomiche e spettacoli di bande militari.

3. La parte italiana intende presentare tale iniziativa a Tokyo e nelle principali città giapponesi, sulla base di un programma di manifestazioni ben definito, con la partecipazione di arte e cultura italiane di alta qualità. Tali manifestazioni sono elencate nell'Allegato al presente Memorandum, di cui forma parte integrante.
4. Nell'accogliere favorevolmente tale iniziativa, la parte giapponese intende prestare tutta l'assistenza possibile per finalizzarla ed attuare il programma di manifestazioni.
5. In tale contesto, la parte giapponese intende adoperarsi al meglio per incentivare la cooperazione fra le istituzioni pubbliche competenti dei due paesi, onde agevolare la realizzazione di "Italia in Giappone 2001" e l'organizzazione delle manifestazioni che sono elencate nell'Allegato. Per quanto riguarda le mostre di belle arti, si ritiene necessario stipulare contratti ad hoc fra le autorità competenti dei due paesi, al fine di garantire la necessaria protezione e sicurezza degli oggetti esposti.
6. Per quanto riguarda il finanziamento dell'iniziativa, le due parti intendono sfruttare la positiva esperienza degli accordi attuati in occasione di "Giappone in Italia 1995/96", basati su sponsorizzazioni e contributi privati sia italiani che giapponesi.
7. La parte italiana sosterrà il programma e contribuirà - in toto o in parte - al finanziamento di mostre nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, seminari e simposi, manifestazioni artistiche, musicali e teatrali delle più alte tradizioni culturali.
8. Con riferimento al paragrafo precedente, la parte italiana intende incentivare la creazione di Comitati di Promozione per la raccolta di fondi. A tale riguardo, le due parti accolgono con estremo favore l'iniziativa delle Associazioni di Amicizia che operano nei due paesi di costituire Comitati ad hoc ed esprimono il loro pieno apprezzamento alle illustri personalità che hanno accettato di presiederli e dirigerne le attività.
9. Le due parti ribadiscono il loro comune auspicio per il successo di "Italia in Giappone 2001" ed il loro convincimento che i rapporti di amicizia e collaborazione fra Italia e Giappone assurgeranno ad una nuova dimensione per mezzo di questa fondamentale iniziativa culturale.

10. Le disposizioni enunciate nel presente Memorandum saranno attuate dalla data della notifica con cui Italia e Giappone si saranno ufficialmente comunicati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine.

Firmato a Roma il 20 ottobre 1998 in due originali in lingua inglese.

Ambasciatore Umberto Vattani
Segretario Generale
Ministero degli Affari Esteri italiano

Hiromoto Seki
Ambasciatore del Giappone
in Italia

ALLEGATO

"ITALIA IN GIAPPONE 2001"
Elenco provvisorio delle manifestazioni

1. ANTICHITA'

Mostre

1.1 "Homo Faber" – Arte, scienze e tecnologia dell'antica Pompei

1.2 Mostra all'aperto di statue e sculture connesse a Giulio Cesare

Musica e danza

1.3 Spettacoli del gruppo "Synaulia" nella tradizione del periodo romano.

2. RINASCIMENTO

Mostre

2.1 "Il Rinascimento italiano - Vita a corte". Una collezione di capolavori dei più famosi artisti del Rinascimento italiano. Si tratterà della manifestazione inaugurale di "Italia in Giappone 2001", accompagnata da un pranzo di gala ed un concerto di musica rinascimentale.

2.2 " Gli ingegneri del Rinascimento, dal Brunelleschi a Leonardo".

3. IL BAROCCO

3.1 Mostra di dipinti del Caravaggio e dei suoi seguaci.

4. ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Mostre

4.1 "Arte italiana del XX secolo – dal Futurismo agli anni '90".

4.2 "La scultura italiana nel XX secolo"

4.3 "Architettura, design industriale e moda nell'Italia contemporanea".

4.4 Alta tecnologia, scienza e ricerca nell'Italia contemporanea..

4.5 "Maestri artigiani di Firenze nelle loro botteghe".

4.6 Ceramica italiana, oggetti in oro e argento.

4.7 Restauro del patrimonio culturale in Italia – Arte e tecnologia.

4.8 Fotografia.

Opera, musica e drammaturgia

4.9 Spettacoli operistici di illustri compagnie italiane.

4.10 Spettacoli di musica sinfonica e da camera delle più importanti orchestre italiane.

4.11 Concerti di musica popolare e folkloristica.

4.12 Manifestazioni teatrali, drammaturgiche e balletti di gruppi italiani.

Altre manifestazioni

4.13 Festival cinematografici.

4.14 Sfilate di moda.

4.15 Manifestazioni sportive con la partecipazione di squadre di calcio giapponesi e italiane.

4.16 Festival gastronomici e presentazioni gastronomiche dall'Italia.

4.17 Spettacoli di bande militari.

4.18 Presentazione di automobili d'epoca e rallies.

4.19 Simposi e seminari accademici e scientifici.

4.20 Manifestazioni promozionali sulle relazioni industriali/economiche ed i rapporti commerciali fra Italia e Giappone, compresi seminari sulle piccole e medie imprese in Italia.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4528):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 14 marzo 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 aprile 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 aprile e 24 maggio 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 4528/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7083):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 4, 12 e 19 luglio 2000.

Esaminato in aula il 24 luglio 2000 e approvato il 25 luglio 2000.

00G0296

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la grave situazione venutasi a creare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto;

Considerato che tale evento ha causato ingenti danni allo infrastrutture pubbliche ed ai beni immobili di proprietà privata;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari urgenti;

Viste le richieste della regione Piemonte n. 792/SP/LAP/2000 e n. 820/SP/LAP/2000 rispettivamente datate 23 e 31 agosto 2000, con le quali, ravvisata l'impossibilità di procedere con i propri mezzi e poteri agli interventi di emergenza conseguenti l'evento calamitoso, chiede la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che per la calamità naturale in esame ricorrono i presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° settembre 2000, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dagli eventi sismici di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A12151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma nel giorno 10 agosto 2000, dalle ore 8 alle ore 9,30, per interventi tecnici manutentivi agli impianti elettrici dell'edificio;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma, è accertato per il giorno 10 agosto 2000, dalle ore 8 alle ore 9,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 agosto 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A12086

DECRETO 24 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 14 agosto 2000, per chiusura anticipata dalle ore 11;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini, è accertato per il giorno 14 agosto 2000, per chiusura anticipata dalle ore 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 agosto 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A12085

DECRETO 28 agosto 2000.

Attivazione dell'ufficio delle entrate di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 agosto 2000 è attivato l'ufficio delle entrate di Grosseto e sono contestualmente soppressi l'ufficio delle imposte dirette e l'ufficio del registro ivi operanti.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Grosseto. Alla data medesima, il predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto provvede, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo all'ufficio delle entrate di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* BEFERA

00A12046

DECRETO 6 settembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 2000, n. 2000/149895 con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Frosinone in data 27 luglio 2000;

Vista la nota prot. n. 44998 del 19 luglio 2000 della D.R.E. con la quale è stata autorizzata la chiusura al pubblico degli uffici registro, imposte dirette, IVA e sezione staccata di Frosinone nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2000 al fine di consentire il trasferimento presso la nuova sede dei mobili, degli atti e delle attrezzature informatiche;

Considerato che l'ufficio delle entrate di Frosinone è stato attivato il 27 luglio 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici registro, imposte dirette, IVA e sezione staccata di Frosinone nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 settembre 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A12172

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 giugno 2000.

Misure integrative di lotta contro l'influenza aviare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio recreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;

Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili in talune zone a vocazione avicola del nostro Paese è uno dei fattori che in caso di influenza aviare contribuisce alla diffusione della epizoozia;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta, quali l'abbattimento degli animali sani recettivi al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densità di animali allevati;

Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di depopolamento è garantita anche attraverso la erogazione di indennizzi agli allevatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza aviare presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonché tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.

2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1, spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la vendita delle carni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 87

ALLEGATO

COMUNI DELLA REGIONE VENETO

PROVINCIA	COMUNE
VERONA	ALBAREDO D'ADIGE
VERONA	ANGIARI
VERONA	ARCOLE
VERONA	BELFIORE
VERONA	BEVILACQUA
VERONA	BONAVIGO
VERONA	BOSCHI SANT'ANNA
VERONA	BOVOLONE
VERONA	BUSSOLENGO
VERONA	BUTTAPIETRA
VERONA	CALDIERO
VERONA	CASALEONE
VERONA	CASTAGNARO
VERONA	CASTEL D'AZZANO
VERONA	CEREA
VERONA	COLOGNA VENETA
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI
VERONA	CONCAMARISE
VERONA	ERBE'
VERONA	GAZZO VERONESE
VERONA	ISOLA DELLA SCALA
VERONA	ISOLA RIZZA
VERONA	LAVAGNO
VERONA	LEGNAGO
VERONA	MINERBE
VERONA	MOZZECANE
VERONA	NOGARA
VERONA	NOGAROLE ROCCA
VERONA	OPPEANO
VERONA	PALU'
VERONA	PESCANTINA
VERONA	POVEGLIANO VERONESE
VERONA	PRESSANA
VERONA	RONCO ALL' ADIGE
VERONA	ROVERCHIARA
VERONA	ROVEREDO DI GUA'
VERONA	SALIZZOLE
VERONA	SAN BONIFACIO
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO
VERONA	SAN MARTINO BUONALBERGO
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO
VERONA	SANGUINETTO
VERONA	SOMMACAMPAGNA
VERONA	SONA
VERONA	SORGA'
VERONA	TERRAZZO
VERONA	TREVENZUOLO
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA	VERONA
VERONA	VERONELLA
VERONA	VIGASIO
VERONA	VILLA BARTOLOMEA
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA
VERONA	ZEVIO
VERONA	ZIMELLA
VICENZA	ARCUGNANO
VICENZA	CAMISANO VICENTINO
VICENZA	CASTEGNERO
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO
VICENZA	LONGARE
VICENZA	MONTEGALDA
VICENZA	MONTEGALDELLA
VICENZA	NANTO
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO
VICENZA	AGUGLIARO
VICENZA	ALBETTONE
VICENZA	ALONTE
VICENZA	ASIGLIANO VENETO
VICENZA	BARBARANO VICENTINO
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI
VICENZA	LONIGO
VICENZA	SOSSANO
VICENZA	NOVENTA VICENTINA
VICENZA	ORGIANO
VICENZA	POIANA MAGGIORE
VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI
VICENZA	VILLAGA
VICENZA	MOSSANO
PADOVA	CARCERI
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA
PADOVA	ESTE
PADOVA	LOZZO ATESTINO
PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE
PADOVA	MONTAGNANA
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO
PADOVA	PONSO
PADOVA	ROVOLON
PADOVA	SALETTO
PADOVA	SANTA MARGHERITA D' ADIGE
PADOVA	URBANA
PADOVA	VIGHIZZOLO D' ESTE
PADOVA	VO

COMUNI DELLA REGIONE - LOMBARDIA

PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA	COMUNE
BERGAMO	COMUN NUOVO	BERGAMO	SERIATE
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	BERGAMO	ISSO
BERGAMO	TREVIGLIO	BERGAMO	SPIRANO
BERGAMO	FORNOVO S.GIOVANNI	BERGAMO	TELGATE
BERGAMO	FORESTO SPARSO	BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE
BERGAMO	FONTANELLA	BERGAMO	GRASSOBBIO
BERGAMO	URGNANO	BERGAMO	TORRE DE' ROVERI
BERGAMO	FARA OLIVANA SOLA	BERGAMO	TORRE PALLAVICINA
BERGAMO	VERDELLO	BERGAMO	GORLAGO
BERGAMO	ENTRATICO	BERGAMO	GHISALBA
BERGAMO	VIDALENGO	BERGAMO	MARTINENGO
BERGAMO	CEDRARO	BERGAMO	BRIGNANO GERA D'ADDA
BERGAMO	COVO	BERGAMO	ANTEGNATE
BERGAMO	CANONICA D'ADDA	BERGAMO	BORGO DI TERZO
BERGAMO	CORTENUOVA	BERGAMO	CALCINATE
BERGAMO	BOLTIERE	BERGAMO	BERZO S. FERMO
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	BERGAMO	BREMBATE
BERGAMO	ZANDOBBIO	BERGAMO	CASIRATE D'ADDA
BERGAMO	ZANICA	BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI
BERGAMO	ZINGONIA	BERGAMO	BAGNATICA
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	BERGAMO	LEVATE
BERGAMO	CISERANO	BERGAMO	BOLTIERE
BERGAMO	CHIUDUNO	BERGAMO	CASTEL CERRETO
BERGAMO	CAPRIATE	BERGAMO	PONTIROLO NUOVO
BERGAMO	CENATE SOTTO	BERGAMO	CANONICA D'ADDA
BERGAMO	CENATE SOPRA	BERGAMO	CASTEL ROZZONE
BERGAMO	CAVERNAGO	BERGAMO	ARCENE
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	BERGAMO	CALVENZANO
BERGAMO	COSTA MEZZATE	BERGAMO	BRUSAPORTO
BERGAMO	SARNICO	BERGAMO	CALCIO
BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA
BERGAMO	POGNANO	BERGAMO	CARAVAGGIO
BERGAMO	PUMENENGO	BERGAMO	ALBANO S.ALESSANDRO
BERGAMO	PALOSCO	BERGAMO	FARA GERA D'ADDA
BERGAMO	PAGAZZANO	BERGAMO	CASIRATE D'ADDA
BERGAMO	ROMANO LOMBARDIA	BERGAMO	BARIANO
BERGAMO	MOZZANICA	BERGAMO	CASIRATE
BERGAMO	MORNICO AL SERIO	BERGAMO	BARBATA
BERGAMO	MORENGO	BERGAMO	STEZZANO
BERGAMO	MONTELLO	BERGAMO	PEDRENGO
BERGAMO	MISANO GERA D'ADDA	BERGAMO	BOLGARE
BERGAMO	ARZAGO D'ADDA	BERGAMO	BERGAMO
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	BERGAMO	AZZANO S.PAOLO
BERGAMO	SAN PAOLO D'ARGON	BERGAMO	GORLE
BERGAMO	VILLONGO	BERGAMO	ORIO AL SERIO
BERGAMO	LUZZANA	BERGAMO	SCANZOROSCIATE
BERGAMO	LURANO		

PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA	COMUNE
BRESCIA	LOGRATO	BRESCIA	CAPOVALLE
BRESCIA	MAIRANO	BRESCIA	BORGOSATOLLO
BRESCIA	AZZANO MELLA	BRESCIA	LAVENONE
BRESCIA	LONATO	BRESCIA	GHEDI
BRESCIA	MACLODIO	BRESCIA	BRESCIA
BRESCIA	BARGHE	BRESCIA	GARGNANO
BRESCIA	MILZANO	BRESCIA	GARDONE RIVIERA
BRESCIA	MAZZANO	BRESCIA	GAMBARA
BRESCIA	BAGOLINO	BRESCIA	CALCINATO
BRESCIA	MANERBIO	BRESCIA	FLERO
BRESCIA	BARBARIGA	BRESCIA	FIESSE
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	BRESCIA	CALVISANO
BRESCIA	LONGHENA	BRESCIA	ERBUSCO
BRESCIA	ANFO	BRESCIA	CORTEFRANCA

COMUNI DELLA REGIONE - LOMBARDIA

PROVINCIA	COMUNE
BRESCIA	PONTEVICO
BRESCIA	PONCARALE
BRESCIA	POMPIANO
BRESCIA	ADRO
BRESCIA	PERTICA BASSA
BRESCIA	PERICA ALTA
BRESCIA	PAVONE MELLA
BRESCIA	PASSIRANO
BRESCIA	PARATICO
BRESCIA	OFFLAGA
BRESCIA	PALAZZOLO S/OGLIO
BRESCIA	ACQUAFREDDA
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA
BRESCIA	PADENGHE DEL GARDA
BRESCIA	OSPITALETTO
BRESCIA	ORZIVECCHI
BRESCIA	ORZINUOVI
BRESCIA	OME
BRESCIA	LENO
BRESCIA	MURA
BRESCIA	MONTICHIARI
BRESCIA	ALFIANELLO
BRESCIA	CIGOLE
BRESCIA	BORGO S.GIACOMO
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE
BRESCIA	CAPRIOLO
BRESCIA	CORZANO
BRESCIA	PONTOGLIO
BRESCIA	MONTIRONE
BRESCIA	CONCESIO
BRESCIA	COMEZZANO CIZZAGO
BRESCIA	COLOGNE
BRESCIA	DELLO
BRESCIA	COCCAGLIO
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA
BRESCIA	CHIARI
BRESCIA	CARPENEDOLO
BRESCIA	CELLATICA
BRESCIA	CAZZAGO S.MARTINO
BRESCIA	CASTREZZATO
BRESCIA	CASTO
BRESCIA	CASTENEDOLO
BRESCIA	CASTELMELLA
BRESCIA	CASTELCOVATI
BRESCIA	CASTEGNATO
BRESCIA	COLLEBEATO
BRESCIA	BRANDICO
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO
BRESCIA	ISORELLA
BRESCIA	BEDIZZOLE
BRESCIA	ISEO
BRESCIA	BERLINGO
BRESCIA	IDRO
BRESCIA	GUSSAGO
BRESCIA	BIONE
BRESCIA	GOTTOLENGO

PROVINCIA	COMUNE
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO
BRESCIA	ODOLO
BRESCIA	NAVE
BRESCIA	CAINO
BRESCIA	GAVARDO
BRESCIA	S.ZENO NAVIGLIO
BRESCIA	S.PAOLO
BRESCIA	BOTTICINO
BRESCIA	PREVALLE
BRESCIA	NUVOLERA
BRESCIA	PAITONE
BRESCIA	SERLE
BRESCIA	RUDIANO
BRESCIA	VALLIO
BRESCIA	ROVATO
BRESCIA	AGNOSINE
BRESCIA	RONCADELLE
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA
BRESCIA	VESTONE
BRESCIA	TRAVAGLIATO
BRESCIA	TRENZANO
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA
BRESCIA	TREVISO BRESCIANO
BRESCIA	URAGO OGLIO
BRESCIA	VALVESTINO
BRESCIA	S.GERVASIO BRESCIANO
BRESCIA	VEROLAVECCHIA
BRESCIA	MUSCOLINE
BRESCIA	VISANO
BRESCIA	SENIGA
BRESCIA	VILLACHIARA
BRESCIA	MONTICELLO BRUSATI
BRESCIA	VOBARNO
BRESCIA	SABBIO CHIESE
BRESCIA	NUVOLENTO
BRESCIA	VEROLANUOVA
BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO
BRESCIA	PRESEGLIE
BRESCIA	VILLANOVA SUL CHIESE
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA
BRESCIA	PRALBOINO
BRESCIA	PROVAGLIO D'ISEO
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA
BRESCIA	POLPENAZZE
BRESCIA	POZZOLENGO
BRESCIA	REMEDELLO
BRESCIA	REZZATO
BRESCIA	SALÒ
BRESCIA	MANERBA
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA
BRESCIA	ROÈ VOLCIANO
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO
BRESCIA	RODENGO SAIANO
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO
BRESCIA	ROCCAFRANCA

COMUNI DELLA REGIONE - LOMBARDIA

PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA	COMUNE
CREMONA	VESCOVATO	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
CREMONA	DRIZZONA	MANTOVA	BIGARELLO
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	MANTOVA	CANNNETO SULL'OGLIO
CREMONA	AZZANELLO	MANTOVA	PIUBEGA
CREMONA	FIESCO	MANTOVA	BOZZOLO
CREMONA	GODESCO PIEVE DELMO	MANTOVA	CASTELBELFORTE
CREMONA	VAILATE	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
CREMONA	GALLIGNANO	MANTOVA	CURTATONE
CREMONA	TRIGOLO	MANTOVA	CASTELGOFFREDO
CREMONA	CAPERGNANICA	MANTOVA	BAGNOLO S.VITO
CREMONA	GABBIONETA B.	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	MANTOVA	MARCARIA
CREMONA	CAMISANO	MANTOVA	FELONICA
CREMONA	MONTODINE	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
CREMONA	MOSCAZZANO	MANTOVA	MANTOVA
CREMONA	GENIVOLTA	MANTOVA	VIRGILIO
CREMONA	RIPALTA GUERINA	MANTOVA	VILLIMPENTA
CREMONA	VOLTIDO	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
CREMONA	CASTELVISCONTI	MANTOVA	REVERE
CREMONA	CASTEL GABBIANO	MANTOVA	S.MARTINO ARGINE
CREMONA	CUMIGNIANO S/NAVIGLIO	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
CREMONA	CASALMORANO	MANTOVA	SABBIONETA
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	MANTOVA	SOLFERINO
CREMONA	CASALE CREMASCO	MANTOVA	SUSTINENTE
CREMONA	CASALBUTANO	MANTOVA	ASOLA
CREMONA	CORTE DE' CORTESI	MANTOVA	MANTOVA
CREMONA	CAPRALBA	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
CREMONA	CHIEVE	MANTOVA	GUIDIZZOLO
CREMONA	CAPPELLA DE' PICENARDI	MANTOVA	GOITO
CREMONA	VOLONGO	MANTOVA	COMMESSAGGIO
CREMONA	CALVATONE	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
CREMONA	*CORTE DE' FRATI*	*MANTOVA*	*PIEVE DI CORIANO*
CREMONA	CA' D'ANDREA	MANTOVA	CASALMORO
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	MANTOVA	CASALOLDO
CREMONA	VIDOLASCO	MANTOVA	CASALROMANO
CREMONA	BORDOLANO	MANTOVA	BORGOFRANCO PO
CREMONA	CIGOGNOLO	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO
CREMONA	PIADENA	MANTOVA	OSTIGLIA
CREMONA	SERGNANO	MANTOVA	CASTELBELFORTE
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	MANTOVA	RODIGO
CREMONA	SCANDOLARA RIPA OGLIO	MANTOVA	MARMIROLO
CREMONA	ANNICCO	MANTOVA	GAZZUOLO
CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	MANTOVA	REDONDESCO
CREMONA	ROBECCO OGLIO	MANTOVA	RONCOFERRARO
CREMONA	SONCINO	MANTOVA	CASTIGLIONE D/ STIVIERE
CREMONA	OSTIANO	MANTOVA	ROVERBELLA
CREMONA	PIEVE S.GIACOMO	MANTOVA	MONZAMBANO
CREMONA	TORRE DE' PICENARDI	MANTOVA	CAVRIANA
CREMONA	OLMENETA	MANTOVA	S.BENEDETTO PO
CREMONA	OFFANENGO	MANTOVA	S.GIORGIO
CREMONA	PIANENGO	MANTOVA	CERESARA
CREMONA	ROMANENGO	MANTOVA	MEDOLE
CREMONA	CASTELGABBIANO	MANTOVA	CASTELDARIO
CREMONA	S.GIOVANNI CROCE		
CREMONA	SALVIROLA		
CREMONA	ISOLA DOVARESE		
CREMONA	GRONTARDO		
CREMONA	TORNATA		
CREMONA	PERSICO DOSIMO		
CREMONA	PESCAROLO		
CREMONA	AGNADELLO		
CREMONA	PESSINA CREMONESE		
CREMONA	RICENGO		
CREMONA	TORLINO VIMERCATI		
CREMONA	POZZAGLIO		
CREMONA	TICENGO		

00A12092

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 maggio 2000.

Determinazione di nuovi criteri di priorità per la concessione di contributi a favore dell'industria cantieristica navale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito senza modificazioni dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, e successive proroghe e modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522 recante misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale, che estende ai contatti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge predetto e che prevede, tra l'altro, contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività e per la ristrutturazione dei cantieri navali;

Visti i decreti ministeriali in data 20 dicembre 1990 e 7 ottobre 1993, recanti criteri e modalità per la concessione dei benefici al settore cantieristico navale;

Considerato che l'ambito applicativo temporale delle anzidette leggi di settore, riferito alla data di stipulazione dei contratti, non coincide con la tempistica della loro effettiva operatività, ancorata allo stato di avanzamento lavori e che, pertanto, non è opportuno procedere all'accoglimento delle istanze presentate fondandosi su un criterio di mera priorità cronologica ma occorre invece confermare quale criterio per la concessione degli aiuti alla produzione quello del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione navale;

Ritenuto di dover peraltro aggiornare i criteri di priorità di cui agli indicati decreti ministeriali, alla luce di sopravvenute esigenze e con l'obiettivo dell'osservanza dei principi di efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto altresì di dover determinare i criteri di priorità cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 concernenti gli investimenti e le ristrutturazioni dei cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navale;

Considerato, infine, che gli appositi stanziamenti di bilancio potrebbero risultare limitati in relazione ai fabbisogni stimati per la realizzazione degli interventi di settore;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per costruzioni e trasformazioni navali

1. Ai fini della emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi di settore per nuove costruzioni e trasformazioni, sarà data priorità alle iniziative che abbiano raggiunto il grado di avanzamento globale dei lavori più elevato, non inferiore, comunque, al 25% indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

2. La concessione del beneficio, in relazione ad iniziative per le quali le imprese interessate abbiano presentato le prescritte istanze complete di tutta la documentazione prevista, è effettuata dall'amministrazione sulla base di apposita attestazione del registro italiano navale relativa all'avanzamento dei lavori. In caso di pari grado d'avanzamento, sarà data priorità alla iniziativa di più antica origine con riferimento alla data del contratto.

3. Solo in presenza di stanziamenti di bilancio non sufficenti ad assistere tutte le iniziative per le quali sia stata avanzata istanza di contributo la comparazione tra le iniziative stesse ai fini della determinazione della priorità nella concessione è effettuata sulla base degli avanzamenti rilevati dalle relazioni statistiche trimestrali del registro italiano navale relative alle costruzioni e trasformazioni navali.

Art. 2.

Contributi per gli investimenti

Nella concessione dei contributi agli investimenti di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 sarà data priorità, nell'ordine, alle sottoelencate tipologie di intervento:

1) acquisizione e posa in opera di nuovi impianti strettamente legati al ciclo produttivo e volti a migliorare la produttività del cantiere ed a favorire il suo posizionamento competitivo in coerenza con le prospettive di mercato, quali macchine da taglio e lavorazioni di lamiere, di profilati e di manufatti di allestimento, impianti fissi di saldatura e di trattamento di lamiere e profilati, linee automatizzate per la realizzazione di pannelli, sottoassiemi e blocchi di prefabbricazione;

2) acquisto di nuovi mezzi di sollevamento fissi con relative opere di fondazione e movimentazione e di nuovi mezzi di sollevamento e trasporto mobili cingolati e gommati;

3) costruzione, acquisto e/o razionalizzazione e ammodernamento di infrastrutture destinate direttamente alla produzione, quali opere edili e allestimento interno di officine, capannoni, magazzini, piazzali di prefabbricazione e relativi impianti;

4) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di impianti centralizzati, quali centrali elettriche, gas tecnici, aria compressa, acqua industriale e centrali termiche e relative reti di distribuzione.

Art. 3.

Ristrutturazione dei cantieri

Ai fini della concessione degli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri di cui all'art. 6 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sarà data preferenza ai piani che prevedono i seguenti programmi:

1) ristrutturazione consistente in un piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali, la chiusura delle linee produttive adibite, nell'ultimo quinquennio, alla costruzione di unità convenzionali e/o a basso contenuto tecnologico e la riqualificazione delle restanti attività;

2) chiusura totale e irreversibile di cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navale che nell'ultimo quinquennio hanno operato su fasce di mercato caratterizzate da una effettiva sopraccapacità produttiva strutturale.

Art. 4.

I decreti ministeriali 20 dicembre 1990 e 7 ottobre 1993, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2000

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 15

00A12060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2000.

Iscrizione di talune varietà di cece nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19, che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varietà di cece (Cicer arietinum L.);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 16 febbraio 1998 e del 21 dicembre 1998, aveva espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dai verbali delle riunioni stesse;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, le varietà di cece denominate Emiro, Otello e Pascià, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima.

2. La responsabilità della conservazione in purezza delle tre varietà è affidata all'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), via Anguillarese, n. 301 - 00060 - S. Maria di Galeria (Roma).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Goodyear Italiana, unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 28717).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Goodyear Italiana, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Goodyear Italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina) (NID 0012LT0009), per un massimo di cinquecentoquarantuno unità lavorative per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 21 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 agosto 2000.

Integrazione dell'ordinanza n. 205 del 20 luglio 2000, relativa alla autorizzazione al rilascio dell'ulteriore risorsa idrica dal sistema Tirso-Taloro a favore del Campidano di Oristano. (Ordinanza n. 218).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza commissariale n. 180 del 13 marzo 2000, concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 205 del 20 luglio 2000, concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi derivabili dal sistema Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

Vista la nota n. 13843 del 9 agosto 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso al commissario governativo per l'emergenza idrica la proposta dell'assegnazione di un'ulteriore risorsa di 2 Mmc per gli usi irrigui del consorzio di bonifica di Oristano da prelevare con carico sulla «riserva strategica» a disposizione dell'Enel produzione;

Considerato che tale proposta si basa sulle pressanti richieste del consorzio di bonifica dell'Oristanese e delle associazioni di categoria al fine di consentire la conclusione della stagione irrigua, peraltro già avviata;

Ritenuto di poter dare seguito alla proposta stessa sulla base degli accertamenti effettuati, a cura del subcommissario, in ordine all'esistenza di fonti di produzione di energia elettrica di supporto a quella relativa alla «riserva strategica» a disposizione dell'Enel produzione (gruppi di produzione nel Taloro), per il caso che avvengano «fuori servizi» da parte delle attuali fonti di produzione isolana di energia elettrica o di «black-out» totale;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

È autorizzato, dal sistema Tirso-Taloro, il rilascio immediato di ulteriori 2 Mmc, per le esigenze irrigue del Campidano di Oristano, a valere sulla disponibilità idrica della cosiddetta «riserva strategica» gestita dall'Enel produzione.

Le modalità operative del rilascio dovranno essere concordate tra l'Enel produzione ed il consorzio di bonifica dell'Oristanese.

Art. 2.

La «riserva strategica», invasata nel sistema del Tirso-Taloro è rideterminata in complessive 19 Mmc, tenendo conto, altresì, di quanto disposto con la precedente ordinanza commissariale n. 205 del 20 luglio 2000.

Art. 3.

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 205 del 20 luglio 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 agosto 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A12062

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1º settembre 2000.

Norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi. (Provvedimento n. 01674).

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalle leggi n. 48/1979, n. 792/1984, n. 166/1992, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione delle commissioni nazionali e provinciali di cui alle richiamate leggi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1999, n. 277) concernente le norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, dopo la parola «magistrato» sono inserite le seguenti parole: «anche in pensione».

Art. 2.

All'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, dopo la parola «sanzionatorie» sono inserite le seguenti parole: «dei quali uno scelto tra i soggetti iscritti nella seconda sezione dell'albo degli agenti di assicurazione, finché tale iscrizione permanga, che abbiano in precedenza svolto per almeno dieci anni continuativamente l'attività di agente con iscrizione alla prima sezione dell'albo stesso e l'altro tra coloro che, cessati dal servizio o dall'attività, abbiano per non meno di dieci anni ricoperto ruoli dirigenziali nel settore delle assicurazioni presso amministrazioni pubbliche o imprese private ovvero abbiano svolto almeno per un decennio attività di mediatore o perito di assicurazione. La durata in carica è di quattro anni per il presidente e di tre per gli esperti. Il presidente e gli esperti possono essere confermati per non più di una volta».

Art. 3.

All'art. 2, comma 2, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, le parole «capo del servizio albi, o un dirigente» sono sostituite dalle seguenti parole: «dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari».

Art. 4.

All'art. 3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, la parola «albi» è sostituita dalla seguente parola: «legale».

Art. 5.

Al comma 1 dell'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2:

«Il collegio dispone, se necessario, adempimenti istruttori integrativi, fissandone il periodo di espletamento ai fini della corrispondente sospensione del termine di cui al successivo art. 9».

Roma, 1° settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12061

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 9 agosto 2000, n. **4**.

Decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante regolamento applicativo del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA
All'Agecontrol S.p.a.
Alle Unioni nazionali degli olivicoltori
Alle Confederazioni nazionali degli agricoltori
Alle organizzazioni dei frantoiani
Alla rappresentanza italiana presso la Comunità europea
Alla Commissione europea direzione generale agricoltura - VI/A 1-3 e VI/C-4
Ai commissari di Governo presso le regioni

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, è stato pubblicato il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 — in appresso denominato «regolamento ministeriale» — con il quale vengono emanate disposizioni di armonizzazione delle attività connesse con l'applicazione della decisione 2000/227/CE della Commissione del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in Italia. Con la citata decisione comunitaria — di seguito denominata «decisione» — il Governo italiano è stato autorizzato, su sua richiesta, ad esercitare per la suddetta campagna di commercializzazione (1° settembre 2000 - 31 agosto 2001) la facoltà prevista dall'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998, e consistente nella possibilità di destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del quantitativo nazionale garantito (Q.N.G.) di cui all'art. 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento (CE) n. 1638/98 e, quindi, una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio di oliva.

La presente circolare è diretta a fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, una opportuna illustrazione delle disposizioni della «decisione» e delle norme di attuazione di cui al richiamato «regolamento ministeriale».

I. Regolamento 21 giugno 2000, n. 217.

1. Con l'art. 1 del «regolamento ministeriale» si precisa l'oggetto del provvedimento stesso, mentre con l'art. 2 si individuano, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le norme di raccordo

delle attività rientranti nella sfera di attribuzioni delle regioni e delle province autonome relativamente, in particolare, al riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, al controllo della contabilità di magazzino di dette imprese, alla denuncia di coltivazione, agli attestati di produzione ed alle domande di aiuto, nonché alle comunicazioni di dati ed informazioni previste dall'art. 6 della «decisione» comunitaria.

L'art. 3 attiene alle modalità di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto.

All'art. 4 si rilevano i criteri di determinazione dell'aiuto da corrispondere ai produttori aventi diritto, individuando l'organismo competente all'erogazione dell'aiuto stesso ed alla determinazione dei coefficienti di trasformazione previsti dagli articoli 9 e 10 della «decisione». L'organismo pagatore al momento è rappresentato dall'AIMA in liquidazione e successivamente dall'organismo di coordinamento e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1635/95 della Commissione del 7 luglio 1995, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165, come precisato dall'art. 2 del «regolamento ministeriale».

II. Decisione CE/227/2000.

1. La «decisione» prevede dettagliatamente le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto ai singoli produttori; condizioni e modalità che riflettono molto da vicino, con le dovute varianti, quelle fissate per l'aiuto alla produzione di olio di oliva. Ne consegue che le relative disposizioni comunitarie e nazionali previste per l'aiuto all'olio di oliva sono applicabili, per quanto compatibili, anche all'aiuto per le olive da tavola, sulla base di specifiche modalità stabilite dall'organismo pagatore.

1.1. In via preliminare all'art. 1 viene precisato che l'aiuto è concesso per le olive raccolte in uliveti ricadenti in territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell'art. 5, e trasformate per il consumo umano, secondo un metodo appropriato a termini dell'art. 2, paragrafo 3, in una delle imprese appositamente riconosciute.

1.2. Il riconoscimento delle imprese di trasformazione è rilasciato, su domanda, dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente i sensi dell'art. 2, comma 2, del «regolamento ministeriale», previa verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assunzione degli impegni prescritti dagli articoli 4 e 6, ivi compreso l'impegno di istituire e tenere una specifica contabilità di magazzino e quello di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal regime di aiuto in esame. Con il riconoscimento deve essere attribuito uno specifico numero alfanumerico di identificazione dell'impresa, riportante la sigla della provincia nel cui territorio è collocato il relativo stabilimento, in analogia con quanto operato per il riconoscimento delle imprese di condizionamento di oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98.

Appare utile, infine, segnalare che con decisione CE notificata in data 27 luglio c.a. (in corso di pubblicazione) è stato prorogato al 31 luglio 2000 il termine di presentazione delle domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione.

1.3. Contabilità di magazzino. — La prescritta tenuta della contabilità di magazzino, così come articolata nel registro standardizzato di lavorazione (in corso di elaborazione da parte dell'AIMA), dovrà essere completata ed integrata — fermo restando gli obblighi di natura finanziaria e fiscale a carico del trasformatore — da un apposito registro (conforme al modello allegato alla presente circolare), vidimato da parte dei medesimi uffici regionali competenti al rilascio dei registri standardizzati di lavorazione, su cui riportare giornalmente i dati e le informazioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Le verifiche della contabilità devono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri fissati dall'art. 8.

Al fine poi di consentire ai produttori di presentare la domanda di aiuto ed agli organismi di controllo (regioni, province autonome, organismo pagatore ed Agecontrol) di svolgere i controlli di rispettiva competenza, ogni impresa di trasformazione riconosciuta deve:

rilasciare, entro il mese successivo a quello dell'ultima consegna di olive e comunque non oltre il 30 giugno 2001, ad ogni produttore interessato l'attestato di consegna di cui al registro standardizzato ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 6 relativi al peso netto delle olive consegnate;

comunicare con rigorosa puntualità le informazioni ed i dati previsti dal paragrafo 2 dell'art. 6 della «decisione» entro i termini ivi previsti.

In tale ottica l'Agecontrol, anche su indicazione dell'organismo pagatore e nell'ambito del proprio programma previsionale, provvederà a svolgere, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, i controlli nei confronti dei produttori interessati allo scopo di garantire che per le stesse olive non vengano corrisposti due aiuti.

Nei casi contemplati dal paragrafo 4 dell'art. 4 occorre disporre con immediatezza la revoca del riconoscimento dell'impresa interessata, conformemente alle modalità e procedure previste per la revoca del riconoscimento dei frantoi oleari di cui in seguito.

1.3. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, redatte su moduli predisposti e messi a disposizione dall'AIMA, devono essere presentate entro i ter-

mini rispettivamente previsti dall'art. 5 (30 novembre 2000) e dall'art. 7 della «decisione» (anteriormente al 1º luglio 2001) e secondo le stesse modalità fissate per l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per quanto ritenute, dal competente organismo pagatore, compatibili con lo specifico regime di aiuto in esame.

Sia la denuncia di coltivazione che la domanda di aiuto possono essere presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle associazioni di olivicoltori riconosciute ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e successive modifiche.

1.4. Determinazione e pagamento dell'aiuto. L'importo dell'aiuto da erogare ai produttori aventi diritto va determinato mediante l'applicazione dei criteri fissati dagli articoli 3 e 10 della «decisione», tenendo conto delle risultanze di tutti i controlli e verifiche prescritti dal regime di aiuto.

III. Adempimenti delle regioni e province autonome.

1. Le regioni e le province autonome — nell'ambito della rispettiva autonomia ed in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché del decreto legislativo 29 maggio 1999, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 — sono chiamate a:

ricevere ed istruire le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;

adottare i provvedimenti di concessione o di sospensione del riconoscimento delle suddette imprese, dandone comunicazione all'organismo pagatore, all'Agecontrol ed al Ministero ai sensi dell'art. 2 del «regolamento ministeriale»;

effettuare ai sensi dell'art. 8 della «decisione» le verifiche della contabilità di magazzino delle imprese riconosciute, rilevandone con apposito e dettagliato verbale le eventuali irregolarità, nonché esprimendo una valutazione conclusiva sulla affidabilità della contabilità stessa ed in particolare sui quantitativi di olive consegnate e trasformate, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della «decisione». Copia del verbale deve essere sollecitamente trasmessa all'organismo pagatore ed eventualmente all'Agecontrol;

procedere alla contestazione delle accertate irregolarità ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

IV. Riconoscimento dei frantoi oleari.

L'art. 6 del «regolamento ministeriale» prevede in via ricognitiva che, a termini del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti connessi con il riconoscimento dei frantoi oleari nel quadro del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva rientrano nella sfera delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Appare utile rilevare che sin dalla prima entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, al riconoscimento dei suddetti stabilimenti ha provveduto direttamente la scrivente amministrazione.

L'istruttoria, invece, delle relative domande è stata svolta dai competenti uffici regionali degli assessorati all'agricoltura, i quali potranno assicurare da subito, in virtù della piena conoscenza della vigente normativa comunitaria e nazionale e della lunga e rilevante esperienza acquisita nella specifica materia, un puntuale assolvimento dei nuovi adempimenti.

Nel corso della riunione del giorno 27 luglio c.a. svoltasi presso questo Ministero, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nonché dell'AIMA e dell'Agecontrol, si è proceduto altresì ad una ricognizione esaustiva delle richiamate normative e delle modalità di espletamento dei relativi procedimenti ed adempimenti amministrativi.

In tale ottica, mentre si assicura che la scrivente amministrazione sta provvedendo, in forza del comma 4 dell'art. 6 del «regolamento ministeriale», a definire i procedimenti amministrativi già avviati ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, si segnala la necessità che da parte dei competenti servizi regionali e delle province autonome si proceda con assoluta urgenza all'attivazione del procedimento amministrativo a termini della stessa legge n. 241/1990, nei confronti dei frantoi oleari costituenti oggetto di segnalazione dell'Agecontrol ai fini della eventuale revoca del riconoscimento anteriormente all'inizio della prossima campagna 2000/2001.

Si ritiene utile, infine, rappresentare l'esigenza che gli stessi servizi regionali o provinciali procedano ad assumere direttamente i provvedimenti di nuovi riconoscimenti o di variazione della titolarità di frantoi, le cui pratiche sono state da ultimo inviate a questa amministrazione, tenendo conto particolarmente delle proposte di revoca comunicate dall'Agecontrol o da altri organismi di controllo.

Al fine comunque di garantire un corretto espletamento dei nuovi adempimenti, si dà assicurazione della incondizionata e piena disponibilità e collaborazione dei competenti servizi della scrivente amministrazione, dell'AIMA e dell'Agecontrol per ogni ulteriore chiarimento.

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO

REGISTRO DELLE OLIVE DA TAVOLA
(Decisione 2000/227/CE della Commissione del 7 marzo 2000, art. 4)

pag. ______

Impresa di trasformazione: ______________ codice identificativo: ______________ ANNO / MESE ______ / ______

				Forma di preparazione: ______	Forma di preparazione: ______	Forma di preparazione: ______		
Num. progr.	data	Descrizione operazione [art. 4, par. 3, lett. b) e c)]	(kg)	Quantità uscita [art. 4, par. 3, lett. d)] (kg)	Quantità uscita [art. 4, par. 3, lett. d)] (kg)	Quantità uscita [art. 4, par. 3, lett. d)] (kg)	Destinatario	rif. docum. di uscita
			totale di pagina o di mese					

00A12094

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.18831-XV.J(2166) del 28 luglio 2000, gli artifici pirotecnici denominati:

Bomba Ticati C80;
Bomba Ticati C90;
Bomba Ticati C100;
Bomba Ticati C130;
Bomba Ticati C160;
Bomba Ticati C210;
Sfera Ticati C13;
Sfera Ticati C16;
Sfera Ricati C21;
Ticati Bianco C80,

che La Pirotecnica F.lli Schiattarella intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli) - località Via Ticati, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'artificio denominato «Bomba Ticati C210» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

00A12068

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara

Con provvedimento del 12 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, corso Umberto I, 83, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con delibera del 13 luglio 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 13 luglio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A12071

Attribuzione di un bene immobile di proprietà della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra, ubicato nella regione Umbria.

Con decreto 21 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Umbria è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1936, n. 1404 - del bene immobile ubicato in Terni di proprietà della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra, indicato nel prospetto n. 1 dell'allegato progetto di riparto, adibito a servizi amministrativi, nonché i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo in esso allocati.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle Unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti mediante consegna dei relativi inventari e con il provvedimento regionale, così come previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione ed indicati ai numeri d'ordine 1 e 2 del prospetto n. 2.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

00A12095

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8676
Yen giapponese	91,21
Dracma greca	338,15
Corona danese	7,4590
Corona svedese	8,3500
Sterlina	0,60470
Corona norvegese	8,0155
Corona ceca	35,278
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,87
Zloty polacco	3,8257
Tallero sloveno	208,9626
Franco svizzero	1,5468
Dollaro canadese	1,2873
Dollaro australiano	1,5650
Dollaro neozelandese	2,0956
Rand sudafricano	6,1643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Toscana e Veneto

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 17 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

00A12066-00A12067

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'«A.M.I.G. - Associazione minorati gravi, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)», già «Associazione minorati gravi», in Firenze.

Con decreto ministeriale 12 luglio 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'«A.M.I.G. - Associazione minorati gravi, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)», già «Associazione minorati gravi», con sede in Firenze, composto di ventitrè articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 21 dicembre 1998, numero di repertorio 2359, a rogito del dott. Riccardo Cambi, notaio in Bagno a Ripoli».

00A12070

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Giulianova

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 37 in data 10 luglio 2000, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 70, sita nel comune di Giulianova (Teramo), in località lungomare Spalato, riportata nel Nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 395, foglio di mappa n. 16, particella n. 1118.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 39 in data 10 luglio 2000, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 73, sita nel comune di Giulianova (Teramo), in località lungomare Spalato, riportata nel Nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 395, foglio di mappa n. 16, particella n. 1120.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 38 in data 10 luglio 2000, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 80, sita nel comune di Giulianova (Teramo), in località lungomare Spalato, riportata nel Nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 395, foglio di mappa n. 16, particella n. 1121.

Da 00A12063 a 00A12065

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651210/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77